

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO AMMISSIONE SOCI

Regolamento attuale	Proposta di modifica
<p><u>Lo statuto sociale regolamenta nel seguente modo l'ammissione di nuovi Soci Cooperatori:</u></p> <p>A completamento di quanto previsto nello statuto agli articoli 5 e 6, viene definito il seguente regolamento:</p> <p style="text-align: center;"><u>Formulazione domanda</u></p> <p>La richiesta di ammissione a socio deve contenere:</p> <p>- se trattasi di persona fisica:</p> <p>a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;</p> <p>b) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;</p> <p>c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;</p> <p>d) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione contenuta negli artt. 39 e seguenti dello statuto;</p> <p>- se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:</p> <p>a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;</p> <p>b) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;</p> <p>c) eventuale iscrizione alla CCIAA o altra attestazione dalla quale risultino i dati di cui sopra.</p> <p>L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 dello Statuto, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.</p> <p>La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.</p>	<p><u>Lo statuto sociale regolamenta nel seguente modo l'ammissione di nuovi Soci Cooperatori:</u></p> <p>A completamento di quanto previsto nello statuto agli articoli 5 e 6, viene definito il seguente regolamento:</p> <p style="text-align: center;"><u>Formulazione domanda</u></p> <p>La richiesta di ammissione a socio deve contenere:</p> <p>- se trattasi di persona fisica:</p> <p>a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, eventuale indirizzo e-mail;</p> <p>b) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;</p> <p>c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;</p> <p>d) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione contenuta negli artt. nell'art. 39 e seguenti dello statuto;</p> <p>- se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:</p> <p>a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, eventuale indirizzo e-mail e eventuale indirizzo PEC;</p> <p>b) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;</p> <p>c) eventuale iscrizione alla CCIAA o altra attestazione dalla quale risultino i dati di cui sopra.</p> <p>L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 dello Statuto, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.</p> <p>La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.</p>

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Norme aggiuntive regolanti l'ammissione a socio

Oltre a quanto previsto dall'art. 5 dello statuto sociale, per l'ammissione a Socio viene richiesto quanto segue:

Persona fisica:

- aver compiuto il 18° anno di età;
- essere titolare al momento della domanda di un'utenza elettrica del CEDIS o averne richiesto l'attivazione;
- disporre la domiciliazione bancaria per l'addebito automatico del pagamento delle bollette su c/c bancario o postale. Il Consiglio di Amministrazione, in presenza di situazioni particolari può derogare a questa norma;
- possono essere ammessi a Socio anche più componenti all'interno dello stesso nucleo familiare;
- In caso di morte del socio, l'erede o uno degli eredi legittimari, provvisto dei requisiti per l'ammissione alla Società e previa rinuncia documentata degli altri aventi diritto, può subentrare nella partecipazione alla Società al posto del socio deceduto.

Azienda, Associazione o Ente:

- essere titolare al momento della domanda di un'utenza elettrica del CEDIS o averne richiesto l'attivazione;
- disporre la domiciliazione bancaria per l'addebito automatico del pagamento delle bollette su c/c bancario o postale;

Altre disposizioni:

- non si accettano domande di ammissione se il richiedente possiede o chiede l'attivazione di sole utenze temporanee;
- i Soci, sia persone fisiche sia aziende, associazioni o enti, non più titolari di

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Norme aggiuntive regolanti l'ammissione a socio

Oltre a quanto previsto dall'art. 5 dello statuto sociale, per l'ammissione a Socio viene richiesto quanto segue:

Persona fisica:

- aver compiuto il 18° anno di età;
- essere titolare al momento della domanda di un'utenza elettrica del CEDIS o averne richiesto l'attivazione;
- disporre la domiciliazione bancaria per l'addebito automatico del pagamento delle bollette su c/c bancario o postale. Il Consiglio di Amministrazione, in presenza di situazioni particolari può derogare a questa norma;
- possono essere ammessi a Socio anche più componenti all'interno dello stesso nucleo familiare;
- In caso di morte del socio, l'erede o uno degli eredi legittimari, provvisto dei requisiti per l'ammissione alla Società e previa rinuncia documentata degli altri aventi diritto, può subentrare nella partecipazione alla Società al posto del socio deceduto.

Azienda, Associazione o Ente:

- essere titolare al momento della domanda di un'utenza elettrica del CEDIS o averne richiesto l'attivazione;
- disporre la domiciliazione bancaria per l'addebito automatico del pagamento delle bollette su c/c bancario o postale;

Altre disposizioni:

- non si accettano domande di ammissione se il richiedente possiede o chiede l'attivazione di sole utenze temporanee;
- i Soci, sia persone fisiche sia aziende, associazioni o enti, non più titolari di

un'utenza elettrica del CEDIS perdono il diritto di essere Socio, salvo quanto previsto dalla norma transitoria di cui all'art. 45.

Particolari disposizioni per la quantificazione del sovrapprezzo quote da versare:

- Il richiedente, se in passato era già stato Socio del CEDIS, in caso di riammissione a Socio dovrà versare, oltre alla quota sociale, la differenza fra il sovrapprezzo quote richiesto per la tipologia di utenze all'atto della nuova ammissione e quanto già versato in precedenza a titolo di sovrapprezzo quote e tassa di ammissione.
- Dopo la cancellazione dal libro Soci di un Socio defunto, l'erede o uno degli eredi legittimari, con esplicita rinuncia degli altri, che chiede di subentrare al socio defunto, potrà essere ammesso quale nuovo socio versando la sola quota sociale.
- Qualora un richiedente l'ammissione a Socio abbia intestate più utenze, il sovrapprezzo quote viene determinato con riferimento alla fornitura attiva più datata.
- In caso di attivazione contemporanea di più utenze, di cui almeno una domestica, il sovrapprezzo quote viene determinato con riferimento a quest'ultima.
- In caso di richiedente con più utenze di lavoro, il sovrapprezzo quote viene determinato sommando le potenze contrattualmente impegnate.
- Con l'ultimo comma dell'art. 8 dello statuto si vieta il trasferimento delle quote sociali. Qualora una ditta individuale, società di persone o di capitali venga trasformata in un altro soggetto giuridico, mantenendo però una continuità con il passato (da valutare di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione), per l'ammissione a Socio il nuovo soggetto giuridico dovrà versare la sola quota sociale.

un'utenza elettrica del CEDIS perdono il diritto di essere Socio, salvo quanto previsto dalla norma transitoria di cui all'art. 45.

Particolari disposizioni per la quantificazione del sovrapprezzo quote da versare:

- È facoltà del Consiglio di Amministrazione valutare le richieste di ammissione a Socio di soggetti che in passato erano già stati Soci del CEDIS, poi cancellati. In caso di valutazione positiva da parte del CdA, il richiedente dovrà versare, oltre alla quota sociale, il sovrapprezzo in vigore al momento della riammissione.
- ~~➤ Il richiedente, se in passato era già stato Socio del CEDIS, in caso di riammissione a Socio dovrà versare, oltre alla quota sociale, la differenza fra il sovrapprezzo quote richiesto per la tipologia di utenze all'atto della nuova ammissione e quanto già versato in precedenza a titolo di sovrapprezzo quote e tassa di ammissione.~~
- Dopo la cancellazione dal libro Soci di un Socio defunto, l'erede o uno degli eredi legittimari, con esplicita rinuncia degli altri, che chiede di subentrare al socio defunto, potrà essere ammesso quale nuovo socio versando la sola quota sociale.
- Qualora un richiedente l'ammissione a Socio abbia intestate più utenze, il sovrapprezzo quote viene determinato con riferimento alla fornitura attiva più datata.
- In caso di attivazione contemporanea di più utenze, di cui almeno una domestica, il sovrapprezzo quote viene determinato con riferimento a quest'ultima.
- In caso di richiedente con più utenze di lavoro, il sovrapprezzo quote viene determinato sommando le potenze contrattualmente impegnate.
- Con l'ultimo comma dell'art. 8 dello statuto si vieta il trasferimento delle quote sociali. Qualora una ditta individuale, società di persone o di capitali venga trasformata in un altro soggetto giuridico, mantenendo però una continuità con il passato (da valutare di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione), per l'ammissione a Socio il nuovo soggetto giuridico dovrà versare la sola quota sociale.